



COMUNE DI ROCCARASO

C.F. 82000150662

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

C.A.P. 67037

Pubblicata all'Albo Pretorio il

Trasmessa ai Capigruppo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 3 Del 19-01-21

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell'Ente per gli anni 2021/2023. - Provvedimenti.

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 17:40, nella Casa Comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunita in modalità "a distanza", tramite videoconferenza, secondo quanto disposto dal Decreto Sindacale n. 4 del 19 marzo 2020, la Giunta Comunale.

Risultano presenti, tutti in videoconferenza:

Di Donato Francesco	SINDACO	P
Oddis Monica	VICE SINDACO	P
Cipriani Daniela	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa all'adunanza, in videoconferenza, il Segretario Comunale Marisa D'Amico la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Francesco Di Donato in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
---------------------------	---	---------------------	---

Il Sindaco comunica di aver presentato un emendamento (Allegato D) alla proposta di deliberazione, sul quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, nonché il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile.

Si passa alla votazione della proposta emendata.

CIO' PREMESSO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Preso atto che il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 al quale si rinvia;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Rilevato che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

Considerato che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della

disposizione e precisamente alla spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

- art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del D.L. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Dato atto che, sulla base delle attestazioni dei Responsabili apicali, è stata fatta la ricognizione sopra citata, di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, per l'anno 2021, e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

Evidenziato che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006);
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);

- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

Visto il prospetto allegato al presente atto "A" (prospetto Uff. Ragioneria Prot. n. 145 del 9/01/2021), nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, per complessivi € 1.089.520,09 (media triennio 2011/2013);

Tenuto conto che le norme vigenti norme che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del D.L. 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

Vista la Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020;

Dato atto che in tale Circolare vengono esplicitati in particolare gli elementi di calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il dettaglio delle relative voci (macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; per le entrate, Titoli I, II, III):

Esaminati i conteggi predisposti dai competente Ufficio Ragioneria rispetto all'applicazione del DPCM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), e preso atto che il Comune evidenzia un rapporto di spese di personale su entrate correnti pari al 31,12% (vedi allegato "B" - prospetto Uff. Ragioneria Prot. n. 145 del 9/01/2021)

Considerato pertanto che:

- il Comune si pone al di sopra del primo "valore soglia" secondo la classificazione di cui al DPCM all'articolo 4, tabella 1, ma al di sotto del secondo limite indicato dalla tabella 3 dell'art. 6;
- secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto i comuni che si collocano nella fascia di virtuosità intermedia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Che nel 2021 sono previste le seguenti cessazioni di personale dipendente:

1. n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza - Cat. D - Posizione Economica D4, Comandante di P.L.;
2. n. 1 Agente di Polizia Locale - Cat. C, Posizione Economica C5;

Ritenuto opportuno approvare pertanto il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021/2023, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, (come da allegato sub "C" e nota riepilogativa Uff. Personale prot. n. 10239 del 30/12/2021) alla presente delibera;

Rilevato che, sulla base delle stime disponibili rispetto alle entrate correnti future, l'adozione del suddetto programma di reclutamento consente di mantenere invariato o in diminuzione, anche nell'arco del triennio, il rapporto tra spesa di personale su entrate correnti registrato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato;

Valutato che la presente programmazione dei fabbisogni:

- trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale sopra elencato;
- nell'individuazione delle predette figure e competenze professionali è idonea al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale
- è rispettosa dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per i quali sono richieste adeguate competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;

Considerato inoltre che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2021;
- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dall'ultimo conto consuntivo approvato;
- con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
 - il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557-557bis-557 ter-557 della Legge 27/12/2006, n. 296;
 - il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma – 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett. c. del D.L. 66/2014);
 - il rispetto del pareggio di bilancio anche durante l'anno 2020, sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell'ente;
 - il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
 - l'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470 della legge 232/2016;
 - il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett. c. del D.L. 66/2014);

Valutato che il presente piano dei fabbisogni sia coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari come sotto dimostrato, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150), così dettagliato nei seguenti atti programmatici:

- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 104 del 30/10/2017 e n. 151 del 22/11/2018, con le quali è stata rideterminata la dotazione organica;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/09/2019, con la quale è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale del precedente triennio, anni 2019/2021;
- delibera di Giunta Comunale n.62 in data 8/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance;
- delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;
- delibera di consiglio comunale in data 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvato il Bilancio di previsione anni 2021/2023;
- delibera di giunta comunale n. 86 del 30/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi per l'anno 2020, a valere come Piano della Performance, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150;
- delibera di giunta n. 1 del 19/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale ha approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, relativo al triennio 2021/2023, ai sensi dell'art. 48, comma 1, D.Lgs. 11/4/2006 n. 198;

Considerato che l'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dal D.L. 162/2019, ha stabilito che: *"Le amministrazioni, al fine di superare il*

preariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31-12-2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;*
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del richiamato Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 7, sulla base delle verifiche compiute dal Responsabile del Personale, sussistono le condizioni previste dai commi 1 e 2 dello stesso art. 20, per l'avvio del percorso di stabilizzazione per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale - Cat. C, previo esperimento della obilità obbligatoria di cui all'art. 34 - bis del TUIPI;

Dato atto che sussiste la relativa copertura finanziaria, come sopra specificato;

Precisato che, nel caso in questione non ci si è avvalsi della facoltà di cui al comma 3 del più volte richiamato art. 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per effetto del quale ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31/12/2020 ai soli fini della stabilizzazione del precariato, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

Evidenziato che questo Comune, per l'intero quinquennio 2012-2016, ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;

Posto che, fino al termine delle procedure di cui sopra, non saranno instaurati ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per la specifica professionalità interessata dalla predetta procedura;

Dato atto che nelle verifiche d'ufficio svolte ai fini dell'avvio del percorso di stabilizzazione, non sono stati conteggiati eventuali servizi prestati negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quelli prestati in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quali titolari di contratti di somministrazione di lavoro;

Fatto presente che, ai fini delle presenti assunzioni, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto n. 75/2017 (22 giugno 2017);

Vista la Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23 novembre 2017 e, in particolare, la sezione 3.2.2 (Adempimenti preliminari e piano triennale dei fabbisogni), laddove, ritenendo prevalente la posizione giuridica alla ricollocazione del personale in disponibilità, subordina le procedure di cui sopra all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 34 bis del richiamato decreto legislativo n. 165/2001, ma non a quelli dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo;

Dato pertanto atto che il procedimento per la stabilizzazione del personale precario potrà aver luogo unicamente all'esito negativo della procedura di ricollocamento stabilita dall'art. 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", con particolare riferimento al comma 881 dell'art. 1, in tema di superamento del lavoro precario, che ha introdotto misure volte a potenziare l'attuazione dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 75/2017;

Vista la Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2018 del 9/1/2018, contenente integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 in materia di stabilizzazioni del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato a seguito dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 205/2017;

Precisato che, nello specifico, la predetta circolare n. 1/2018 ha stabilito che:

- le procedure di superamento del precariato possono interessare, con riferimento alle amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche il personale in servizio presso le amministrazioni con servizi associati, tenendo conto, per la maturazione dei tre anni, il periodo svolto presso le suddette amministrazioni;
- è confermato che il richiamo al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni è da intendere in senso ampio ovvero comprensivo delle diverse tipologie di contratto flessibile poste in essere dall'amministrazione;
- le risorse aggiuntive utilizzabili dovranno coprire il trattamento economico del personale assunto a tempo indeterminato;
- il trattamento economico accessorio graverà esclusivamente sul fondo calcolato ai sensi della normativa vigente e nel limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni continuate e continuative, ecc). l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 dispone all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art.9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28";

Richiamato quindi il vigente articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis,

del D.L. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il termine di spesa relativo dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'Ente titolare di rapporto a tempo pieno non genera spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

Richiamato il comma 2, dell'art. 36, del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 75/2017;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato e tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Ritenuto di prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente ovvero € 244.039,52, inclusi oneri riflessi, pari alla somma spesa per la medesima finalità nel 2009;

Ritenuto altresì di avvalersi del disposto di cui all'art. 1, comma 69, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) che recita:

69. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente ai maggiore oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Rilevata la seguente tabella riassuntiva, da cui si evince che le previsioni rispettano la normativa vigente:

Totale spesa per lavoro flessibile anno 2009	€ 244.039,52
Spesa prevista per lavoro flessibile anno 2021	€ 243.666,96

Tutto ciò premesso,

Stabilito in conseguenza di quanto sopra esposto di rimodulare la dotazione organica, e quindi la consistenza di personale dell'ente di cui all'allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 30/10/2017 e successive, contenente la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche;

Visto infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

Atteso che con proprio verbale, allegato al presente atto, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: **favorevoli**, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, rispettivamente dal Responsabile del Settore I - Amministrativo, Avv. Davide Di'Aloisio, e dal Responsabile del Settore II - Finanziario, Rag. Carlo Colantoni;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. **Di dare atto** che il parametro dato dal rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, secondo le indicazioni del DPCM 17 marzo 2020 e della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020, ammonta al 31,12% come da allegato sub "B" e pertanto si colloca nella "seconda fascia" di virtuosità;
2. **di approvare**, il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2021/2023, come da allegato sub "C" alla presente delibera, precisando che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione;
3. **di dare atto** che la spesa relativa al presente piano, anche in prospettiva futura, garantisce un rapporto tra spese di personale su entrate correnti non superiore a quello risultante dall'ultimo rendiconto approvato, trovandosi l'Ente nella seconda fascia di merito prevista dal DPCM 17 marzo 2020;
4. **di dare atto** che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio 2021/2023, approvato con delibera consiliare n. in data 29/12/2020;
5. **di accertare** che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale come risulta dall'apposita Tabella riportata nel piano triennale allegato sub "A", da cui si evince:
 - la spesa complessiva di personale risultante dai consuntivi 2011, 2012 e 2013, calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006;
 - l'Ente ha rispettato l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 27/12/2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale complessivamente impegnata nell'anno 2021, risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013;
6. **di dare atto infine** che con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
 - il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557-557bis-557 ter-557 della Legge 296/2006;
 - il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma – 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c.2 lett.c. del D.L. 66/2014);
 - il rispetto del pareggio di bilancio anche durante l'anno 2020, sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell'ente;
 - il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro

approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;

- l'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470 della legge 232/2016;
 - il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27 (ex art. 27, c. 2 lett. c. del d.l. 66/2014);
7. **di specificare** che sul presente provvedimento il Revisore dei conti ha attestato il rispetto del principio della riduzione della spesa secondo quanto previsto dall'art. 39 della legge 449/97 e dall'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, come risulta da parere allegato;
 8. **di stabilire** che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;
 9. **di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" nell'ambito del sistema di rilevazione SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
10. **di trasmettere** il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.

Infine, stante l'urgenza a provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Dott. Francesco Di Donato

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Marisa D'Amico

SI ATTESTA:

[] La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 02-02-2021 al 17-02-2021 senza esito di osservazioni o opposizioni di sorta.

Roccaraso, li 02-02-21

F.to IL MESSO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

In data 19-01-21

[] per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutiva, successivi alla pubblicazione di cui sopra.

Roccaraso, li 02-02-2021

F.to Dott.ssa Marisa D'Amico

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roccaraso, li 02-02-2021
SERVIZIO


IL RESPONSABILE DEL

Sezione regionale di controllo - regione ABRUZZO

COMUNE di ROCCARASO - 066084

Questionario consuntivo 2015 per i comuni fino a 5000 abitanti - versione 1 Dati al: 08/01/2018

Allegato A



1.2.11 Spese per il personale

1.2.11.1 La spesa per il personale impegnata nel 2015 è contenuta nei limiti della spesa media impegnata per il personale nel periodo 2011-2013 ai sensi dell'art. 1, co. 557 e 557 quater della l. n. 296/2006 (Enti superiori ai 1.000 abitanti)?

SI

1.2.11.1.a Verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 1, co. 557, l. n. 296/2006 (Enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti):

(da non compilare per gli enti sperimentatori)

	Media 2011-2013 Impegni (A)	Rendiconto 2015 Impegni (B)
Spese intervento 01	933.050,63	861.210,14
Spese intervento 03	59.175,81	126.766,22
Irap intervento 07	62.026,95	54.482,63
Altre spese da specificare:		
trasferimenti categoria 5	35.266,70	45.782,58
Totale spese di personale	1.089.520,09	1.088.241,57

N.B.: Indicare le singole voci al lordo delle componenti da escludere

1.2.11.2 La spesa per il personale impegnata nel 2015 è contenuta nei limiti della spesa dell'anno 2008 ai sensi dell'art. 1, co. 562 della l. n. 296/2006 (Enti con popolazione fino a 1.000 abitanti)?

1.2.11.2.a Verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 1, co. 562, l. n. 296/2006 (Enti con popolazione fino a 1.000 abitanti)

	Rendiconto 2008 Impegni (A)	Rendiconto 2015 Impegni (B)
Spese intervento 01		
Spese intervento 03		
Irap intervento 07		
Altre spese da specificare:		

Sezione regionale di controllo - regione ABRUZZO

COMUNE di ROCCARASO - 066084


Questionario consuntivo 2015 per i comuni fino a 5000 abitanti - versione 1 Dati al: 08/01/2018

Totale spese di personale		

N.B.: Indicare le singole voci al lordo delle componenti da escludere

Per inserire ulteriori informazioni scrivere nel campo sotto riportato

CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI						
ND	Residui disponibili	Anno cessazione	Spesa cessati	Quota utilizzabile per nuove assunzioni	Quota utilizzata	Quota da utilizzare
1	RESIDUI DISPONIBILI 2015	2014				0,00 €
2	RESIDUI DISPONIBILI 2016	2015	76.703,72 €			0,00 €
3	RESIDUI DISPONIBILI 2017	2016	29.558,33 €		22.957,58 €	-22.957,58 €
4	RESIDUI DISPONIBILI 2018	2017			58.759,24 €	35.801,66 €
5	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (A)	2018				0,00 €
6	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (B)	2019				0,00 €
7	SPESE PER CESSATI	2020				0,00 €
TOTALE					81.716,82 €	12.844,08 €



<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>			
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2020	1.650	b
Spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)			
	ANNI	VALORE	
	2019	1.085.126,66 €	
	2017	3.696.679,74 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2018	3.642.997,88 €	
	2019	3.758.290,20 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		3.699.322,61 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2019	212.110,00 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		3.487.212,61 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		31,12%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		28,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		32,60%
Incremento TEORICO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b))	(c)	-87.783,85 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2020		23,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2	(d)	249.579,13 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	-87.783,85 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	997.342,81 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	12.844,08 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	-74.939,77 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	-87.783,85 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2020	997.342,81 €	

NOTA BENE:

Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).

(f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).

Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti esso è pari a (e+g).




FASCE DEMOGRAFICHE

DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	29,50%	a
1.000	1.999	28,60%	b
2.000	2.999	27,60%	c
3.000	4.999	27,20%	d
5.000	9.999	26,90%	e
10.000	59.999	27,00%	f
60.000	249.999	27,60%	g
250.000	1.499.999	28,80%	h
1.500.000	50.000.000	25,30%	i
Abitanti al 31.12			
2019	1.650		
VALORE SOGLIA		28,60%	b



FASCE DEMOGRAFICHE		VALORI SOGLIA				
DA	A	2020	2021	2022	2023	2024
0	999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
1.000	1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
2.000	2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
3.000	4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
5.000	9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
10.000	59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
60.000	249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
250.000	1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.500.000	50.000.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Abitanti al 31.12						
2019	1.650					
VALORI SOGLIA		23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%



FASCE DEMOGRAFICHE


DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	33,50%	a
1.000	1.999	32,60%	b
2.000	2.999	31,60%	c
3.000	4.999	31,20%	d
5.000	9.999	30,90%	e
10.000	59.999	31,00%	f
60.000	249.999	31,60%	g
250.000	1.499.999	32,80%	h
1.500.000	50.000.000	29,30%	i
Abitanti al 31.12			
2019	1.650		
VALORE SOGLIA		32,60%	b

spesa personale cessato negli anni dal 2015 al 2019

					spesa annua personale	spesa per l'esercizio
Bucci Gianna	B 6	2016	100%		22.336,16	
Liberatore Luigi	C 5	2016	100%		27.227,48	
Di Donato Franco	C 5	2016	100%		27.139,88	76.703,52
Oddis Evaldo	D 5	2017	100%		29.558,33	29.558,33

spesa del personale assunto negli anni dal 2015 al 2019

Grazia Eugenia	C 1	20/11/2017	100%		22.957,58	22.957,58
D'Amico Vincenzo	C 1	01/06/2018	100%		22.957,58	
Di Tommaso Daniela	C 1	01/03/2018	75%		18.549,13	
D'Aloisio Roberto	C 1	31/12/2018	75%		17.252,53	58.759,24



PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO A TEMPO INDETERMINATO

ANNUALITA' 2021

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE	AZIONE PIANO
CAT. C CCNL FUNZIONI LOCALI	N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE A tempo pieno	SETTORE IV – POLIZIA LOCALE	Stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75, come modificato dal D.L. 162/2019, previo esperimento mobilità obbligatoria ex art. 34bis D.Lgs. n. 165/2001
CAT. C CCNL FUNZIONI LOCALI	N. 1 ISTRUTTORE TECNICO	SETTORE III - TECNICO	Trasformazione da tempo parziale (27 ore) a tempo pieno
CAT. C CCNL FUNZIONI LOCALI	N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	SETTORE I – AFFARI GENERALI	Trasformazione da tempo parziale (27 ore) a tempo pieno
CAT. B3 CCNL FUNZIONI LOCALI	N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (conferma precedente Piano) A tempo parziale – (18 ore settimanali)	SETTORE I – AFFARI GENERALI	Reclutamento speciale a regime art. 35, comma 3-bis, D.Lgs. n. 165/2001 Procedura avviata prima del 20/04/2020

ANNUALITA' 2022

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE	AZIONE PIANO
CAT. C CCNL FUNZIONI LOCALI	N. 1 INFORMATICO A tempo pieno	SETTORE I - Amministrativo	Concorso pubblico o utilizzo graduatoria valida, anche di altro Ente previa mobilità obbligatoria ex art. 34bis TUIPI
CAT. C CCNL FUNZIONI LOCALI	N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE a tempo pieno	SETTORE II – Finanziario	Concorso pubblico o utilizzo graduatoria valida, anche di altro Ente previa mobilità obbligatoria ex art. 34bis TUIPI

ANNUALITA' 2023

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE	AZIONE PIANO
CAT. C CCNL FUNZIONI LOCALI	N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE A tempo pieno	SETTORE IV – POLIZIA LOCALE	Concorso pubblico o utilizzo graduatoria valida, anche di altro Ente previa mobilità obbligatoria ex art. 34bis TUPI
CAT. B 3 CCNL FUNZIONI LOCALI	N. 1 OPERAIO – AUTISTA	SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO	Concorso pubblico o utilizzo graduatoria valida, anche di altro Ente previa mobilità obbligatoria ex art. 34bis TUPI

**PROGRAMMAZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
ESERCIZIO 2021**

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	AZIONE PIANO	ONERE SUL BILANCIO 2021
Cat. C	Istruttore amministrativo contabile – staff del Sindaco	Art. 90 TUEL	33.625,00
Cat. C	Istruttore Tecnico – Staff del Sindaco	Art. 90 TUEL	33.625,00
Cat. D	Istruttore Direttivo Contabile – part-time 12 ore	Art. 1 comma 557 L.F. 2005	14.406,56
Cat. D	Istruttore Direttivo Tecnico part time 12 ore	Art. 1 comma 557 L.F. 2005	11.810,40
Cat. C	Istruttori di Vigilanza (Agenti di Polizia Locale) Full Time n. 8 mensilità		24.000,00
Cat. B	Operai – Autisti – Operatori Tecnici Full Time 21 mensilità		52.700,00
Cat. B	Cuoca Coll.re Servizi Scolastici Full Time o part time		19.500,00
Cat. C	Istruttore Tecnico Part. Time	Art. 1 commi 67 e 70 della L. 178 del 30 dicembre 2020	14.000,00
Personale Interinale	Istruttore Tecnico Full time o Part time		40.000,00
SPESA COMPLESSIVA			243.666,96

Limiti di spesa con riferimento al Comune di Roccaraso

Spesa di personale media triennio 2011-2013 (art. 1 comma 557/quarter L 296/2006)	1.089.520,09
Limite di spesa determinato ai sensi del DM 17 marzo 2020	997.342,81
Spese di personale al netto dell'IRAP esercizio 2019	1.085.126,66
Valore soglia Dm 17 marzo 2020 art. 4 comma 1	28,60%
Percentuale di incidenza della spesa del Comune di Roccaraso sulle entrate correnti – valori triennio 2017-2019	31,12%
Spesa presunta di personale da sostenere per l'esercizio finanziario 2021	1.069.718,72
Stima percentuale di incidenza della spesa del Comune di Roccaraso sulle entrate correnti – valori triennio 2018-2020	
Entrate correnti 3.487.212,61 triennio 2017/2019 Stima di personale euro 1.069.718,72 Rapporto stimato 1.069.718,72/3.487.212,61	30,68%

Gestione personale a tempo determinato

Spese programmata con il presente Piano del Fabbisogno di personale	243.666,96
Limite di spesa per assunzione di personale a tempo determinato (riferimento 2009) Art. 9 comma 28 DI 78/2010	244.039,52

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell'Ente per gli anni 2021/2023. - Provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Preso atto che il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 al quale si rinvia;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Rilevato che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

Considerato che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica dei rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e precisamente alla spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);

- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del D.L. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Dato atto che, sulla base delle attestazioni dei Responsabili apicali, è stata fatta la ricognizione sopra citata, di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, per l'anno 2021, e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

Evidenziato che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006);
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

Visto il prospetto allegato al presente **atto "A" (prospetto Uff. Ragioneria Prot. n. 145 del 9/01/2021)**, nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, per complessivi **€ 1.089.520,09 (media triennio 2011/2013)**;

Tenuto conto che le norme vigenti che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del D.L. 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

Vista la Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di

assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020;

Dato atto che in tale Circolare vengono esplicitati in particolare gli elementi di calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il dettaglio delle relative voci (macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; per le entrate, Titoli I, II, III):

Esaminati i conteggi predisposti dai competente Ufficio Ragioneria rispetto all'applicazione del DPCM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), e preso atto che il Comune evidenzia un rapporto di spese di personale su entrate correnti pari al **31,12% (vedi allegato "B" - prospetto Uff. Ragioneria Prot. n. 145 del 9/01/2021)**

Considerato pertanto che:

- il Comune si pone al di sopra del primo "valore soglia" secondo la classificazione di cui al DPCM all'articolo 4, tabella 1, ma al di sotto del secondo limite indicato dalla tabella 3 dell'art. 6;
- secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto i comuni che si collocano nella fascia di virtuosità intermedia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

CHE nel 2021 sono previste le seguenti cessazioni di personale dipendente:

1. n. 1 Istruttore Direttivo di vigilanza - Cat. D - Posizione economica D4, Comandante della P.L.;
2. n. 1 Agente di Polizia Locale - Cat. C, Posizione economica C5;

Ritenuto opportuno approvare pertanto il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021/2023, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come da allegato **sub "C"** e nota riepilogativa Uff. Personale prot. n. 10239 del 30/12/2021) alla presente delibera;

Rilevato che, sulla base delle stime disponibili rispetto alle entrate correnti future, l'adozione del suddetto programma di reclutamento consente di mantenere invariato o in diminuzione, anche nell'arco del triennio, il rapporto tra spesa di personale su entrate correnti registrato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato;

Valutato che la presente programmazione dei fabbisogni:

- trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale sopra elencato;
- nell'individuazione delle predette figure e competenze professionali è idonea al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale
- è rispettosa dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per i quali sono richieste adeguate competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;

Considerato inoltre che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2021;
- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dall'ultimo conto consuntivo approvato;
- con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
 - il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557-557bis-557ter-557 della Legge 27/12/2006, n. 296;
 - il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma – 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett. c. del D.L. 66/2014);
 - il rispetto del pareggio di bilancio anche durante l'anno 2020, sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell'ente;
 - il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati

- alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- l'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470 della legge 232/2016;
 - il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett. c. del D.L. 66/2014);

Valutato che il presente piano dei fabbisogni sia coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari come sotto dimostrato, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150), così dettagliato nei seguenti atti programmatici:

- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 104 del 30/10/2017 e n. 151 del 22/11/2018, con le quali è stata rideterminata la dotazione organica;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/09/2019, con la quale è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale del precedente triennio, anni 2019/2021;
- delibera di Giunta Comunale n.62 in data 8/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance;
- delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;
- delibera di consiglio comunale in data 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvato il Bilancio di previsione anni 2021/2023;
- delibera di giunta comunale n. 86 del 30/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi per l'anno 2020, a valere come Piano della Performance, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150;
- delibera di giunta n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale ha approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, relativo al triennio _____, ai sensi dell'art. 48, comma 1, D.Lgs. 11/4/2006 n. 198;

Prende atto, altresì, della *"Domanda di assunzione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e del D.L. n. 162/2019, convertito in Legge n. 8/2020 (Stabilizzazione)"*, acquisita al protocollo comunale al n. 6904 in data 8/09/2020, presentata dal Sig. Cocco Irlando, nato ad Isernia il 13/10/1983 e residente a Roccaraso (AQ), alla Via Belvedere n. 18 - Frazione Pietransieri, il quale chiede di essere assunto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 (Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni) e del D.L. n. 162/2019, convertito in Legge n. 8/2020, nel profilo di Agente di Polizia Municipale - Cat. C/1 C.C.N.L. Funzioni Locali, in quanto in possesso di tutti i prescritti requisiti di legge;

Considerato che l'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dal D.L. 162/2019, ha stabilito che: *"Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31-12-2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;*
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;*

Evidenziato che è intenzione dell'Ente avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 20, comma 1 del richiamato Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dando avvio al percorso di stabilizzazione del personale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del richiamato Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sulla base delle verifiche compiute dal Responsabile del personale, sussistono le condizioni previste dai

commi 1 e 2 dello stesso art. 20, per l'avvio del percorso di stabilizzazione per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale - Cat. C, previo esperimento della mobilità obbligatoria di cui all'art. 34bis del TUIP;

Disposte le opportune verifiche d'ufficio per quanto concerne la domanda di stabilizzazione pervenuta da parte del lavoratore potenzialmente interessato a detto percorso di stabilizzazione e accertato il seguente esito:

(Se applicabile il comma 1 dell'art. 20)

Copertura tramite stabilizzazione di lavoratori precari						
Profilo professionale	Cat.	Cognome Nome	Possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 75/2017			Decorrenza assunzione
			lett. a) – in servizio dopo il 28/8/2015 – specificare data	lett. b)	lett. c) – specificare servizio maturato	
Istruttore di Vigilanza (Agente di Polizia Municipale)	C/1	COCCO IRLANDO	si	sì	si	da stabilire

Dato atto che sussiste la relativa copertura finanziaria, come sopra specificato;

Precisato che, nel caso in questione *ci si è avvalsi/ non ci si è avvalsi* della facoltà di cui al comma 3 del più volte richiamato art. 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per effetto del quale ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31/12/2020 ai soli fini della stabilizzazione del precariato, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

Precisato che, nel caso in questione *non ci si è avvalsi* della facoltà di cui al comma 3 del più volte richiamato art. 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per effetto del quale ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31/12/2020 ai soli fini della stabilizzazione del precariato, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

Evidenziato che questo Comune, per l'intero quinquennio 2012-2016, ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;

Posto che, fino al termine delle procedure di cui sopra, non saranno instaurati ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per la specifica professionalità interessata dalla predetta procedura;

Dato atto che nei servizi svolti dalle persone in tabella elencate non sono stati conteggiati eventuali servizi prestati negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quali titolari di contratti di somministrazione di lavoro;

Dato atto che nelle verifiche d'ufficio svolte ai dell'avvio del percorso di stabilizzazione, non sono stati conteggiati eventuali servizi prestati negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quali titolari di contratti di somministrazione di lavoro;

Fatto presente che, ai fini delle presenti assunzioni, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto n. 75/2017 (22 giugno 2017);

Vista la Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23 novembre 2017 e, in particolare, la sezione 3.2.2 (Adempimenti preliminari e piano triennale dei fabbisogni), laddove, ritenendo prevalente la posizione giuridica alla ricollocazione del personale in disponibilità, subordina le procedure di cui sopra all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 34 bis del richiamato decreto legislativo n. 165/2001, ma non a quelli dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo;

Dato pertanto atto che il procedimento per la stabilizzazione del personale precario potrà aver luogo unicamente all'esito negativo della procedura di ricollocamento stabilita dall'art. 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", con particolare riferimento al comma 881 dell'art. 1, in tema di superamento del lavoro precario, che ha introdotto misure volte a potenziare l'attuazione dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 75/2017;

Vista la Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2018 del 9/1/2018, contenente integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 in materia di stabilizzazioni del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato a seguito dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 205/2017;

Precisato che, nello specifico, la predetta circolare n. 1/2018 ha stabilito che:

- le procedure di superamento del precariato possono interessare, con riferimento alle amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche il personale in servizio presso le amministrazioni con servizi associati, tenendo conto, per la maturazione dei tre anni, il periodo svolto presso le suddette amministrazioni;
- è confermato che il richiamo al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni è da intendere in senso ampio ovvero comprensivo delle diverse tipologie di contratto flessibile poste in essere dall'amministrazione;
- le risorse aggiuntive utilizzabili dovranno coprire il trattamento economico del personale assunto a tempo indeterminato;
- il trattamento economico accessorio graverà esclusivamente sul fondo calcolato ai sensi della normativa vigente e nel limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28";

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

Richiamato il comma 2, dell'articolo 36, del D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs.75/2017;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Ritenuto di prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale, nel limite previsto dalla normativa vigente ovvero € _____ inclusi oneri riflessi, pari alla somma spesa per la medesima finalità nel 2009;

Ritenuto altresì di avvalersi del disposto di cui all'art. 1, comma 69, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) che recita:
69. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, e' autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Rilevata la seguente tabella riassuntiva, da cui si evince che le previsioni rispettano la normativa vigente:

Totale spesa per lavoro flessibile anno 2009 €

Spesa prevista per lavoro flessibile anno 2021 €

Tutto ciò premesso,

Stabilito in conseguenza di quanto sopra esposto di confermare per il corrente anno la dotazione organica, e quindi la consistenza di personale dell'ente, così come dettagliato nell'allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 30/10/2017 e successive, contenente la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche;

Stabilito in conseguenza di quanto sopra esposto di rimodulare la dotazione organica, e quindi la consistenza di personale dell'ente di cui all'allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 30/10/2017 e successive, contenente la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche;

Visto infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

Atteso che con proprio verbale, allegato al presente atto, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, **Prot. n.** _____;

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: **favorevoli**, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;

Con n. _____ voti _____ espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. **Di dare atto** che il parametro dato dal rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, secondo le indicazioni del DPCM 17 marzo 2020 e della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020, ammonta al **31,12%** come da allegato **sub "B"** e pertanto si colloca nella "seconda fascia" di virtuosità;
2. **di approvare**, il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2021/2023, come da **allegato sub "C"** alla presente delibera, precisando che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione;
3. **di dare atto** che la spesa relativa al presente piano, anche in prospettiva futura, garantisce un rapporto tra spese di personale su entrate correnti non superiore a quello risultante dall'ultimo rendiconto approvato, trovandosi l'Ente nella seconda fascia di merito prevista dal DPCM 17 marzo 2020;
4. **di dare atto** che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio 2021/2023, approvato con delibera consiliare in data 29/12/2020;
5. **di accertare** che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale come risulta dall'apposita Tabella riportata nel piano triennale allegato **sub "A"**, da cui si evince:

- la spesa complessiva di personale risultante dai consuntivi 2011, 2012 e 2013, calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006;
 - l'Ente ha rispettato l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 27/12/2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale complessivamente impegnata nell'anno 2021, risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013;
6. **di dare atto infine** che con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
- il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557-557bis-557ter-557 della Legge 296/2006;
 - il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma – 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c.2 lett.c. del D.L. 66/2014);
 - il rispetto del pareggio di bilancio anche durante l'anno 2020, sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell'ente;
 - il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
 - l'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470 della legge 232/2016;
 - il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27 (ex art. 27, c. 2 lett. c. del d.l. 66/2014);
7. **di specificare** che sul presente provvedimento il Revisore dei conti ha attestato il rispetto del principio della riduzione della spesa secondo quanto previsto dall'art. 39 della legge 449/97 e dall'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, come risulta da parere allegato;
8. **di stabilire** che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;
9. **di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" nell'ambito del sistema di rilevazione SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
10. **di trasmettere** il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO A TEMPO INDETERMINATO

ANNUALITA' 2021

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE	AZIONE PIANO
CAT. C CCNL FUNZIONI LOCALI	N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE A tempo pieno	SETTORE IV – POLIZIA LOCALE	Stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75, come modificato dal D.L. 162/2019, previo esperimento mobilità obbligatoria ex art. 34bis D.Lgs. n. 165/2001
CAT. C CCNL FUNZIONI LOCALI	N. 1 ISTRUTTORE TECNICO	SETTORE III - TECNICO	Trasformazione da tempo parziale (27 ore) a tempo pieno
CAT. C CCNL FUNZIONI LOCALI	N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	SETTORE I – AFFARI GENERALI	Trasformazione da tempo parziale (27 ore) a tempo pieno
CAT. B3 CCNL FUNZIONI LOCALI	N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (conferma precedente Piano) A tempo parziale – (18 ore settimanali)	SETTORE I – AFFARI GENERALI	Reclutamento speciale a regime art. 35, comma 3-bis, D.Lgs. n. 165/2001 Procedura avviata prima del 20/04/2020

ANNUALITA' 2022

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE	AZIONE PIANO
CAT. C CCNL FUNZIONI LOCALI	N. 1 INFORMATICO A tempo pieno	SETTORE I - Amministrativo	Concorso pubblico o utilizzo graduatoria valida, anche di altro Ente previa mobilità obbligatoria ex art. 34bis TUIPI
CAT. C CCNL FUNZIONI LOCALI	N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE a tempo pieno	SETTORE II – Finanziario	Concorso pubblico o utilizzo graduatoria valida, anche di altro Ente previa mobilità obbligatoria ex art. 34bis TUIPI

ANNUALITA' 2023

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE	AZIONE PIANO
CAT. C CCNL FUNZIONI LOCALI	N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE A tempo pieno	SETTORE IV – POLIZIA LOCALE	Concorso pubblico o utilizzo graduatoria valida, anche di altro Ente previa mobilità obbligatoria ex art. 34bis TUPI
CAT. B 3 CCNL FUNZIONI LOCALI	N. 1 OPERAIO – AUTISTA	SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO	Concorso pubblico o utilizzo graduatoria valida, anche di altro Ente previa mobilità obbligatoria ex art. 34bis TUPI

**PROGRAMMAZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
ESERCIZIO 2021**

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	AZIONE PIANO	ONERE SUL BILANCIO 2021
Cat. C	Istruttore amministrativo contabile – staff del Sindaco	Art. 90 TUEL	33.625,00
Cat. C	Istruttore Tecnico – Staff del Sindaco	Art. 90 TUEL	33.625,00
Cat. D	Istruttore Direttivo Contabile – part-time 12 ore	Art. 1 comma 557 L.F. 2005	14.406,56
Cat. D	Istruttore Direttivo Tecnico part time 12 ore	Art. 1 comma 557 L.F. 2005	11.810,40
Cat. C	Istruttori di Vigilanza (Agenti di Polizia Locale) Full Time n. 8 mensilità		24.000,00
Cat. B	Operai – Autisti – Operatori Tecnici Full Time 21 mensilità		52.700,00
Cat. B	Cuoca Coll.re Servizi Scolastici Full Time o part time		19.500,00
Cat. C	Istruttore Tecnico Part. Time	Art. 1 commi 67 e 70 della L. 178 del 30 dicembre 2020	14.000,00
Personale Interinale	Istruttore Tecnico Full time o Part time		40.000,00
SPESA COMPLESSIVA			243.666,96

Limiti di spesa con riferimento al Comune di Roccaraso

Spesa di personale media triennio 2011-2013 (art. 1 comma 557/quarter L 296/2006)	1.089.520,09
Limite di spesa determinato ai sensi del DM 17 marzo 2020	997.342,81
Spese di personale al netto dell'IRAP esercizio 2019	1.085.126,66
Valore soglia Dm 17 marzo 2020 art. 4 comma 1	28,60%
Percentuale di incidenza della spesa del Comune di Roccaraso sulle entrate correnti – valori triennio 2017-2019	31,12%
Spesa presunta di personale da sostenere per l'esercizio finanziario 2021	1.069.718,72
Stima percentuale di incidenza della spesa del Comune di Roccaraso sulle entrate correnti – valori triennio 2018-2020	
Entrate correnti 3.487.212,61 triennio 2017/2019 Stima di personale euro 1.069.718,72 Rapporto stimato 1.069.718,72/3.487.212,61	30,68%

Gestione personale a tempo determinato

Spese programmata con il presente Piano del Fabbisogno di personale	243.666,96
Limite di spesa per assunzione di personale a tempo determinato (riferimento 2009) Art. 9 comma 28 DI 78/2010	244.039,52